



COMANDO POLIZIA LOCALE CORRIDONIA

Settore IV Polizia Locale - Protezione Civile
Piazza F. Corridoni 8 tel. 0733/439911 fax 0733/435462
e-mail poliziamunicipale@comune.corridonia.mc.it - pec: comunecorridonia@pec.it



Prot. n. 28460

li 05/12/2018

Oggetto: Rete viaria Comunale. Disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale dal 5 dicembre'18 - 15 Aprile 2019.

Ordinanza n. 280

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:

- durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose, si riscontrano frequentemente, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito, anche disagi per la circolazione stradale, che condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria comunale;

- in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, sgombero neve e spargisale;

Considerato la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione dei veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada che percorrono la rete viaria dell'Ente;

Visto che per garantire la viabilità si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade Comunali, l'obbligo di avere a bordo ovvero di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o in alternativa, di altri idonei mezzi antisdrucchiolevoli;

Richiamato il combinato disposto degli: art. 5 comma 3°; art. 6, comma 4, lett. a) b) ed e) comma 5° lett. d) e art. 7, comma 1, lett. a), del D.lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1 comma 1, della Legge 29 Luglio 2010 n. 120;

Vista l'ordinanza ANAS n. 416 prot. CDG-0590614-P del 07/11/2018 relativamente ai tratti di strada di propria competenza;

Vista l'ordinanza dell'Amministrazione Provincia di Macerata n. 178 prot. 33328 del 04/12/2017 relativamente ai tratti di strada di propria competenza;

Vista la propria ordinanza generale nr. 08 del 17.01.1998;

Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7, 21 e 27,37 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione;
per quanto in premessa,

ORDINA

di istituire, nel periodo 05 dicembre'18 - 15 aprile'19, l'obbligo a circolare sulle strade di competenza comunale e sulla restante rete viaria ricadente all'interno del territorio, in caso di neve o ghiaccio con catene da neve o idonei dispositivi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo, tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che circolano su tutta la rete viaria Comunale hanno l'obbligo di essere muniti ovvero avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli (catene) omologati o pneumatici invernali idonei alla marcia sulla neve o su ghiaccio.

Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio;

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrisponde regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternati agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O 1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia sul ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Per le violazioni alla presente ordinanza vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del C.d.S. (sanzione pari ad € 85,00 per violazioni accertate fuori dal centro abitato), e art. 7 c. 1°) e c. 14 del Cds (sanzione pari ad € 41,00 per violazioni accertate all'interno del centro abitato). In tali circostanze inoltre, ove il conducente non osservi l'ordine impartito dall'agente a non proseguire la marcia senza i prescritti dispositivi, sarà applicata un'ulteriore sanzione (sanzione di € 85,00+3 punti di decurtazione dalla patente), prevista dall'art. 192 commi 3 e 6 del C.d.S..

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S. approvato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e succ. mod.ni.

Quanto sopra a parziale modifica e/o integrazione di precedenti disposizioni in materia.

In riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Ai sensi del D.lgs 104 del 16 settembre 2010, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.

Per le violazioni alla presente ordinanza vengono applicate le sanzioni previste dal C.d.S..

La presente ordinanza verrà resa nota mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento a:

- All'Uff.Tecnico LL.PP. Sede
- All'Uff. Protocollo per la pubblicazione all'albo pretorio telematico
- Prefettura
- Questura
- Alla Polizia Stradale di Macerata sezpols strada.mc@pecps.poliziadistato.it
- Al Servizio 118 di Macerata areavasta3.asur@emarche.it
- Alla Croce Verde di Corridonia info@croceverdecorridonia.org
- Al 115 di Macerata com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it
- Alla Stazione Carabinieri di Corridonia tmc29488@pec.carabinieri.it
- Alla Corridonia Servizi corridoniaservizi@pec.it
- Alla CONTRAM Camerino filiale di Corridonia angelo.forconi@contram.it



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comm. Com.te. Alberto Sgolastra